



**CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO**

ORDINANZA N. 312 del 14/09/2021

OGGETTO: PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: MISURE STRUTTURALI E TEMPORANEE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- il Decreto Legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE), dispone che, in tali casi, le Regioni e Province autonome adottino un piano che le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;
- in data 9 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (nel seguito anche "Accordo di bacino padano"), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo;

- le azioni individuate nell'Accordo di bacino padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;
- con Sentenza del 10 novembre 2020 (Causa C-644/18) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tutt'ora in corso";
- con la stessa Sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea*), la Regione, unitamente alle Province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10 in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio ai fini della qualità dell'aria:
 - Agglomerato di Torino – zona IT0118, che comprende Torino e 32 Comuni circostanti;
 - la Zona di Pianura – zona IT0119, con 268 Comuni;
 - la Zona di Collina – zona IT0120, con 646 Comuni,
 per un totale di 947 Comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del Bacino Padano, ha approvato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria, dettagliate nell'Allegato A alla medesima Deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, volte ad agire sulle principali sorgenti

di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;

- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente ed temporalmente le misure di limitazioni delle emissioni, precedentemente adottate nei Comuni dell'agglomerato di Torino (zona di qualità dell'aria IT0118) e nei Comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri Comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di Comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima deliberazione, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1^a marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento del materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'Allegato A alla citata D.G.R.);
- l'entrata in vigore del Sistema MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 5-1744, cui il Comune ha aderito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 dell'8 luglio 2021 e con Ordinanza del Sindaco n. 247 del 14 luglio 2021, consente di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni stabilite dai comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, con particolare attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;
- con D.G.R. n. 26-3694 del 6 agosto 2021, la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema tipo di ordinanza sindacale di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l'applicazione delle misure strutturali temporanee di limitazione delle emissioni, da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Vercelli è tra i Comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'Allegato A alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;
- il Comune di Vercelli è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1. a 1.6 dell'Allegato A, già in vigore dal 16 aprile 2021, come disposto

dall'Ordinanza del Sindaco n. 124 dell'1 aprile 2021, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7 del medesimo Allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato;

DATO ATTO che l'art. 7 comma 1 lettere a) e b) del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. dispone che il Sindaco, con apposita Ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;

RITENUTO che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita Ordinanza al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

VISTO l'art. 50 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.: Nuovo Codice della Strada;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 124 dell'1 aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 247 del 14 luglio 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-3694 del 6 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla D.G.R. 5 giugno 2017, n. 225139. Aggiornamento schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla D.G.R. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", che riporta in allegato lo schema di ordinanza tipo;

ORDINA

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali

A partire dal giorno **15 settembre 2021** sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

1.1. divieto di circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categorie M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) con **omologazione inferiore o uguale a EURO 2**, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con **omologazione inferiore o uguale a EURO 1**, per i veicoli alimentati a GPL e metano;

1.2. divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categorie M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 3 ed EURO 4. Dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categorie M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 5;

1.3. divieto di circolazione veicolare dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a EURO 1;

1.4. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

1.5. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kw, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto da lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1.6. divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6-bis del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 1^o settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie e del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alle Deliberazioni della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

2.1. Allerta di 1° Livello – colore “ARANCIO”:

2.1.1. divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categorie M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3 ed EURO 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi),

dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categorie M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 5;

2.1.2. divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 12:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3 ed EURO 4;

2.1.3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290 comma 4 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152;

2.1.4. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6-bis, del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

2.1.5. introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

2.1.6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. r) del Regolamento Regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. s) del Regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione;

2.1.7. divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D. L.vo 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;

2.1.8. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2. Allerta di 2° Livello – colore “ROSSO”. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1.:

2.2.1. divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 3 ed EURO 4;

2.2.2. divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni (festivi compresi) dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 5.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

3. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1. e 1.3.

3.1. veicoli diretti verso officine o centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la trasformazione GPL/metano o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo. Tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

3.2. veicoli aderenti al sistema "MOVE IN".

4. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.2.

4.1. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata dei veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete di trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

4.2. veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purchè dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;

4.3. veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4.4. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc. nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

4.5. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di Cura in grado di esibire certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

4.6. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);

4.7. veicoli aderenti al sistema "MOVE IN".

5. Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2.

Oltre alle esenzioni previste ai precedenti punti 3. e 4. inerenti le limitazioni strutturali, ad eccezione dei veicoli aderenti al sistema "MOVE IN" non esentati per le limitazioni temporanee, si aggiungono le seguenti esenzioni:

5.1. macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;

5.2. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica;

5.3. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);

5.4. veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario di blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);

5.5. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purchè forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.6.** veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.; veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine, in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulta che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.7.** veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale in conducente dichiarare luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.8.** veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del Comune o altre Amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con l'autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.9.** veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.10.** veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con il relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti ed indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11.** veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.12.** veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13.** veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14.** veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15.** veicoli utilizzati dalla Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione); veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16.** veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17.** veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

5.18. veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 mt.; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);

5.19. veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling).

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

COMUNICA

- che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che l'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:
 - sul home page del sito internet della Regione Piemonte. <http://www.regione.piemonte.it>
 - sul sito di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it>
 - sul sito internet del Comune di Vercelli: <http://www.comune.vercelli.it>
- che tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ad esclusione dei seguenti giorni festivi nei quali il servizio del t.p.l. è ridotto e non sufficiente a garantire la mobilità: 25 e 26 dicembre e 1 gennaio;
- che il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i., fatta eccezione per le frazioni e per strada Trino (percorso più breve da e per l'Ospedale dalla tangenziale).

AVVISA

- **che la presente Ordinanza revoca e sostituisce l'Ordinanza n. 124 dell'1 aprile 2021 e, conseguentemente, il richiamo all'Ordinanza n. 124 dell'1 aprile 2021, contenuto nel dispositivo di cui al punto 1. dell'Ordinanza n. 247 del 14 luglio 2021, è da leggersi con riferimento alla presente Ordinanza;**
- che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili ed urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta;
- che nel caso di sciopero del trasporto Pubblico Locale e nei casi ritenuti necessari, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste nel presente provvedimento;

- che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente provvedimento, i trasgressori saranno puniti a termini di legge, ovvero:
 - ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del codice stradale relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
 - ai sensi dell'art. 7-bis del T.U.EE.LL. relativamente agli altri provvedimenti.

AVVISA, ALTRESI'

chiunque ne abbia interesse:

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale;
- che i Responsabili del Procedimento sono il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Vercelli, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale ed il Direttore del Settore Edilizia Ambiente e Sicurezza Territoriale, relativamente agli altri provvedimenti.

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.